

Legge regionale 08 marzo 2004, n.15

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986 n. 37 (Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali)

Art.1

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37

1. Il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 1986, n. 37, inserito con l'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e' cosi' sostituito:

"I membri delle commissioni possono usufruire dell'automezzo, a titolo gratuito, per le attivita' istituzionali delle commissioni, previa decisione delle medesime; hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di vitto e di alloggio nel caso di missioni necessarie allo svolgimento di inchieste o indagini conoscitive disposte dal Consiglio regionale o dall'Ufficio di Presidenza."